

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

(maggio 2014)

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

[Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2014 n. 110 - Pres. Silvestri, Red. Coraggio](#)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale), che prevede la stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, con riferimento agli articoli 117 e 120 Cost..

Sanità pubblica

[Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2014 n. 110 - Pres. Silvestri, Red. Coraggio](#)

L'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato – in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (articolo 32 Cost.), qual è quello alla salute – a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali.

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

[Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2014 n. 110 - Pres. Silvestri, Red. Coraggio](#)

La mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni commissariali per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata è idonea – a prescindere dalla ravvisabilità di un diretto contrasto con i poteri del commissario – ad integrare la violazione dell'articolo 120, secondo comma, Cost..

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

[Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2014 n. 110 - Pres. Silvestri, Red. Coraggio](#)

L'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute e, in particolare, nell'ambito della gestione del servizio sanitario, può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario. Pertanto, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari.

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

[Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2014 n. 110 - Pres. Silvestri, Red. Coraggio](#)

L'articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, rendendo vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, «gli interventi individuati negli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato» costituisce parametro di legittimità interposto, avente natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica.

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2, e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 con riferimento all'articolo 120 Cost. che, prevedendo la stabilizzazione di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, sottoposta a commissariamento per l'esecuzione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, viola le attribuzioni del commissario *ad acta* a tal fine nominato.

La Corte rileva altresì la lesione da parte della norma impugnata dell'articolo 117, terzo comma, Cost., posto che essa si pone in contrasto con il parametro interposto costituito dall'articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009.

Corte costituzionale

[Corte costituzionale, sentenza 7 maggio 2014 n. 114 - Pres. Silvestri, Red. Mattarella](#)

Va sollevata la questione di legittimità costituzionale, dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento all'articolo 127 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».

La sentenza in esame trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie) in materia di prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in

riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

Ai fini dell'esame della questione relativa al richiamato articolo 4, la Corte affronta preliminarmente, ammettendolo, il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione in via principale delle norme delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Ed infatti, l'articolo 28 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dispone che le leggi dell'Assemblea regionale inviate al Commissario dello Stato, possono essere impugnate dinanzi all'Alta Corte, senza nulla statuire con riferimento ad un eventuale giudizio costituzionale.

D'altro lato, osserva la Corte, il quadro di controllo sulle leggi della Regione siciliana è stato profondamente mutato dalla giurisprudenza costituzionale, che in più occasioni ha ritenuto assorbite nella propria competenza a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, statali e regionali, le competenze per l'innanzi esercitate sulle medesime materie dall'Alta Corte, relativamente ai rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana. Tale estensione della competenza della Corte Costituzionale va letta altresì nel contesto dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha progressivamente esteso il regime di controllo sulle leggi delle Regioni ordinarie previsto dall'articolo 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tali considerazioni rendono opportuno, ad opinione della Corte, estendere anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa delle leggi regionali previsto dal riformato articolo 127 Cost..

Tuttavia, posto che l'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in maniera difforme alla norma costituzionale di cui all'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001, al comma 2 esclude le leggi della Regione siciliana dalla più favorevole forma di controllo prevista dall'articolo 127 Cost., la Corte ritiene necessario sollevare pregiudizialmente dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 31 delle norme sul funzionamento della Corte Costituzionale.

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

[Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2014 n. 121 - Pres. Silvestri, Red. Criscuolo](#)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui – se ed in quanto riferito alla Provincia autonoma di Bolzano – qualifica la disciplina sulla «segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA) come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ne ribadisce la qualificazione come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., e dispone che la disciplina sulla SCIA sostituisca direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, quella della «dichiarazione di inizio attività» (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale, in riferimento all'articolo 8, primo comma, numero 5, e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in relazione all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Corte costituzionale

Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2014 n. 121 - Pres. Silvestri, Red. Criscuolo

Seppure soltanto con la legge di conversione i decreti legge assumono stabilità (articolo 77, terzo comma, Cost.) è altresì vero che l'efficacia immediata propria di tale provvedimento, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni, che pertanto possono, a loro scelta, impugnare tanto il solo decreto-legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi.

Corte costituzionale

Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2014 n. 121 - Pres. Silvestri, Red. Criscuolo

Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell'azione amministrativa.

Corte costituzionale

Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2014 n. 121 - Pres. Silvestri, Red. Criscuolo

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza.

Corte costituzionale

Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2014 n. 121 - Pres. Silvestri, Red. Criscuolo

Per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato.

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2014 n. 121 - Pres. Silvestri, Red. Criscuolo

La ratio della competenza statale della fissazione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. della fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è rappresentata dall'esigenza di tutela dei diritti primari che lo Stato è destinato a soddisfare, e si ricollega direttamente al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.. Ciò consente di ritenere che tale norma può ben rappresentare la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il

soddisfacimento dell'interesse ritenuto meritevole di tutela, quando ciò sia reso imprescindibile, come nella specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa.

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

[Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2014 n. 121 - Pres. Silvestri, Red. Criscuolo](#)

L'attività amministrativa può assurgere alla qualifica di "prestazione", della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati.

Osserva, in particolare, la Corte costituzionale che l'autoqualificazione contenuta nell'articolo 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78 del 2010, che stabilisce che la disciplina della SCIA, di cui al precedente comma 4-bis, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) Cost., seppure non vincolante, è corretta. Essa, infatti, costituisce una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione.

La Corte non ritiene pertinente, nel caso in esame, il richiamo effettuato dalla Provincia Autonoma all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), al fine di dimostrare la violazione delle competenze regionali da parte della norma impugnata.

Ed infatti, sostiene la Corte che nel caso di specie viene in rilievo il parametro costituzionale dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., che postula tutele necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, risultato non può invece essere assicurato dalla Regione, ancorché ad autonomia differenziata, la cui potestà legislativa è pur sempre circoscritta all'ambito territoriale dell'ente e nelle cui competenze legislative, peraltro, non risulta presente una materia riconducibile a quella prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera m, Cost..

Pubblico impiego - Sanitari

[Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 2014 n. 132 - Pres. Silvestri, Red. Carosi](#)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale assimila il regime dei compensi dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda a quelli da lavoro dipendente e li assoggetta a prelievo contributivo secondo le previsioni generali, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro.

Sanità pubblica – Spese sanitarie

[Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 2014 n. 132 - Pres. Silvestri, Red. Carosi](#)

Il vincolo di invarianza della spesa, posto come criterio direttivo della legge n. 419 del 1998, in materia di riorganizzazione e razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale attiene agli oneri complessivi della riforma, comportando conseguentemente una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi delle prescrizioni introdotte dal d.lgs. n. 229 del 1999. Ne consegue che lo scrutinio di correttezza dell'operato del legislatore delegato consiste nel verificare se la compensazione tra previsioni recanti aggravii di spesa e quelle aventi effetti riduttivi siano neutre o vantaggiose in termini di equilibrio complessivo degli effetti economico finanziari prodotti dalla riforma.

Con la sentenza in esame, la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trento con riferimento all'articolo 3-bis comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per la violazione dell'articolo 76 Cost., che, ad opinione del ricorrente, avrebbe contravvenuto al precetto della legge di delega contenuto nell'articolo 1, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), recante il divieto di recare oneri aggiuntivi per lo Stato e per le altre pubbliche amministrazioni – e dell'articolo 81, ultimo comma, Cost., nel testo introdotto dall'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto il legislatore delegato non avrebbe indicato i mezzi per fare fronte alle nuove e maggiori spese recate dalle disposizioni contenute nell'articolo 3-bis.

La Corte, dopo aver precisato che la questione così sollevata deve essere esaminata in riferimento sia all'articolo 76 che all'articolo 81 Cost., quest'ultimo nella formulazione anteriore alla novella costituzionale del 2012, effettua una ricostruzione storico sistematica dei profili censurati inerenti alle questioni sollevate dal rimettente, ovvero l'esistenza di un principio di invarianza della spesa prescritto dalla legge di delega sulla base della quale è stata adottata la disposizione censurata (legge n. 419 del 1998) e il disallineamento della disposizione rispetto ai criteri generali che disciplinano la determinazione dell'entità dell'IPS, posto che la normativa censurata avrebbe introdotto un criterio di calcolo più vantaggioso per i soli dirigenti apicali delle aziende sanitarie, con conseguente aggravio degli oneri addossati all'istituto di previdenza deputato all'erogazione di tali prestazioni, senza peraltro indicare i mezzi con cui far fronte a tali maggiori spese.

In esito a tale analisi, la Corte rileva l'infondatezza delle censure del rimettente sia in riferimento all'articolo 76 che all'articolo 81, quarto comma, Cost.,

Da un lato, infatti, la Corte osserva che l'invocato principio di invarianza posto dal legislatore delegante rimette interamente al delegato la facoltà di adottare eventuali scelte – che nella loro individualità potrebbero essere anche onerose – con il solo limite dell'incremento complessivo degli effetti finanziari prodotti dall'intera normativa delegata.

Dall'altro, prosegue la Corte, i maggiori importi dell'IPS erogati agli ex titolari di incarichi apicali presso le aziende sanitarie derivano innanzi tutto dall'applicazione della disciplina generale previgente che determinava l'entità delle prestazioni previdenziali sulla base della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi di servizio. Senza contare che l'incremento degli oneri sulla parte pubblica si verifica solo nel caso della mera evenienza di fatto, effetto non della norma quanto del privato arbitrio del privato, di collocamento a riposo del dirigente nel corso o al termine dell'incarico.

Pertanto, conclude la Corte che il legislatore delegato, assimilando il regime dei compensi a quelli da lavoro dipendente ed assoggettandoli coerentemente a prelievo contributivo secondo le previsioni generali, non ha violato le regole di copertura della spesa, come delineate dalla legge delega, e non ha introdotto alcuna modifica strutturale nell'ordinamento della previdenza pubblica, limitandosi ad adottare una previsione ragionevole volta a rendere omogenea la

disciplina del rapporto di lavoro dei soggetti di diversa provenienza chiamati a svolgere le funzioni di direttore generale, amministrativo e sanitario.

Pubblico impiego - Sanitari

[Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2014 n. 134 - Pres. Silvestri, Red. Mazzella](#)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2012), nel testo sostituito dall'articolo 16 della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), il quale dispone il subentro della Azienda sanitaria di Potenza nei contratti di lavoro di diritto privato del personale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che ciò costituisca l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego.

Pubblico impiego – Accesso all'impiego pubblico

[Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2014 n. 134 - Pres. Silvestri, Red. Mazzella](#)

Il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni ed è pertanto, in linea di principio, illegittimo il mancato ricorso a detta forma di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, perché un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'articolo 97 Cost..

Osserva, in particolare, la Corte costituzionale che la mancata previsione di un concorso pubblico ai fini della successione dell'Azienda Sanitaria di Potenza nei rapporti di lavoro del personale già dipendente dalla SIACP integra la denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., senza che possa indurre a diversa conclusione l'espressa esclusione, sancita nella norma censurata, dell'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Infatti, la Corte ritiene che la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell'insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest'ultima.

Nè, ad opinione della Corte, al caso di specie si può applicare l'eccezionale deroga alla regola del pubblico concorso, che viene in rilievo quando lo scostarsi dalla stessa si riveli a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d'interesse pubblico. Ed infatti, conclude la Corte, nel caso di specie non si rinviene alcuna ragione o esigenza che possa giustificare una deroga siffatta.

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

[Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2014 n. 134 - Pres. Silvestri, Red. Mazzella](#)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 6, lettera g), della legge della Regione Basilicata n. 7 del 2013, che include tra le possibili varianti ai

piani nelle aree industriali quelle che «prevedano modifiche alle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Corte costituzionale – Conflitti di attribuzione tra Stato e Regione

Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2014 n. 134 - Pres. Silvestri, Red. Mazzella

Se, in linea di principio, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza legislativa statale esclusiva, alle Regioni è comunque consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, anche se unicamente a condizione che tale deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, osserva la Corte, che l'articolo 29, comma 6, lettera g), della legge della Regione Basilicata n. 7 del 2013 impugnato deve essere esaminata alla luce del principio per cui la legislazione regionale che interviene sulle distanze tra costruzioni, interferendo con l'ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l'operatività dei suoi precetti a strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio.

In tal senso, la Corte rileva che il punto di equilibrio della delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza – statale in materia di ordinamento civile e concorrente in materia di governo del territorio –, è stato rinvenuto nell'ultimo comma dell'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968, avente, secondo la sua consolidata giurisprudenza, efficacia precettiva e inderogabile. Tale disposto, infatti, ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, solo se esse siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

Dunque, premesso che la norma *de qua* s'inserisce in un elenco di varianti ai piani vigenti alla data di entrata in vigore della legge reg. Basilicata n. 7 del 2013, che attengono a strumenti urbanistici mirati, nella specie ricorre quella finalizzazione urbanistica dell'intervento regionale, intesa alla costruzione di un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, che costituisce l'estrinsecazione della competenza legislativa regionale in materia urbanistica.

Peraltro, venendo in rilievo una competenza concorrente riguardo ad una materia che, relativamente alla disciplina delle distanze, interferisce con altra di spettanza esclusiva dello Stato, non v'è dubbio, ad opinione della Corte, che debbano essere comunque osservati i principi della legislazione statale quali si ricavano dall'articolo 873 cod. civ. e dall'ultimo comma dell'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, costituente un corpo unico con la regolazione codicistica.

Dunque, conclude la Corte, la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disposizione regionale censurata non è fondata, posto che essa risulta pienamente rispettosa della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia civilistica dei rapporti interprivati, imponendo il rispetto del codice civile e di tutte le disposizioni integrative dettate in tema di distanze nell'ambito dell'ordinamento civile, comprese quelle di cui all'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968.